

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAPOBIANCO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Nella seduta del 06/12/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento mediante delegazione di pagamento, stipulato in data 10 settembre 2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 22 luglio 2015, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocazione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede di accertare il proprio diritto al rimborso, secondo il criterio proporzionale *pro rata temporis*, delle provvigioni non maturate pagate in favore dell'intermediario del credito per l'importo di € 232,20 nonché degli oneri assicurativi non maturati (€ 98,92 a titolo di polizza vita ed € 36,34 a titolo di polizza impiego), oltre al pagamento degli interessi.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- il difetto di legittimazione passiva, per ciò che concerne il rimborso del premio assicurativo, evidenziando, in ogni caso, che le compagnie assicurative hanno già effettuato i dovuti rimborsi in applicazione dei criteri di calcolo indicati nelle condizioni generali di assicurazione, così come previsto in contratto;
- quanto agli oneri commissionali, la congruità dei rimborsi già disposti in applicazione delle previsioni contenute nel contratto, che distingue chiaramente la diversa natura delle attività cui sono riferite le varie voci di costo ed indica i criteri di rimborso.

Alla luce delle argomentazioni svolte, chiede che il ricorso venga respinto, essendo le pretese del ricorrente “improponibili” nei confronti dell’intermediario e comunque infondate.

DIRITTO

Non può trovare accoglimento l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, fondata su una presunta inapplicabilità al caso di specie della legge n. 221/2012 (di conversione del d.l. n. 179/2012) in relazione alla domanda di restituzione di quota parte del premio assicurativo. Ed invero, gli obblighi ivi stabiliti in capo all’impresa di assicurazione non interferiscono con il profilo della legittimazione; il finanziatore è comunque esposto alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte del collegamento negoziale tra finanziamento e polizza assicurativa. A tale stregua, il Collegio non può che confermare il proprio consolidato orientamento (da ultimo, ABF Napoli, decisioni n. 5566/2015 e n. 6047/2014), ancor più avvalorato dalla decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (cfr. decisione n. 6167/2014), in ordine alla sussistenza del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa.

Più articolata invece è la questione delle modalità di calcolo con le quali stabilire l’ammontare della quota di premio assicurativo da retrocedere. Invero il Collegio di coordinamento, con la menzionata decisione n. 6167/2014, ha avuto modo di precisare che, “in riferimento al premio assicurativo, può (...) darsi rilevanza all’ammontare del rischio assunto dall’assicuratore, che è variabile nel tempo, mano a mano che procede l’esecuzione del piano di rimborso. Di per sé quindi non sarebbe illegittimo, né irrazionale, ponderare il rimborso della quota parte del premio anche in funzione del capitale residuo assicurato, che nel caso di finanziamenti assistiti da piano di ammortamento è normalmente decrescente, purché il criterio di calcolo sia chiarito *ex ante*. Simile condizione, che si applica anche ai contratti antecedentemente stipulati, ma che siano in corso di esecuzione, si impone per rispetto al principio di trasparenza e per il corretto perseguimento degli scopi di tutela della concorrenzialità del mercato che si sono già evidenziati, ma rappresenta altresì evento condizionante che nella esperienza dei collegi non si è mai avverato e che comunque non sussiste nel caso in esame. Posto che il rispetto del fondamentale principio di trasparenza vincola a non equiparare all’informazione fornita *ex ante* una informazione fornita *ex post* in sede di conteggio di estinzione anticipata, il criterio del rimborso della parte di premio cosiddetta non goduta, *pro rata temporis*, si impone”.

Tale impostazione è stata ulteriormente puntualizzata ed approfondita dallo stesso Collegio di coordinamento con la decisione n. 10035/2016, con la quale ha ritenuto che, “anche in considerazione dei margini di discrezionalità concessi alle imprese assicurative nella previsione dei criteri di misurazione del rimborso dovuto (...), l’accertamento della conformità ai criteri indicati dall’art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012 e dall’art. 49 del Regolamento Isvap n. 35/2010, richiede (...) valutazioni e verifiche che, in quanto incentrate sulla definizione di una delle prestazioni comunque oggetto del contratto di assicurazione (pur collegato a quello di finanziamento) e, conseguentemente, sulla sua corretta interpretazione ed esecuzione, attengono a profili strettamente assicurativi, sottratti, in quanto tali, alla competenza dell’Arbitro (...). Mentre la mancata indicazione *tout court* di alcun criterio di calcolo, alternativo a quello *pro rata temporis*, pone un problema di trasparenza delle condizioni contrattuali e, in particolare, di quelle relative ad uno dei costi del contratto di finanziamento, così rientrando nei confini della competenza per materia propria dell’Arbitro; la valutazione della congruità del criterio di calcolo indicato e chiarito *ex ante* nel contratto di assicurazione attiene, diversamente, all’interpretazione e



all'applicazione di una disciplina (...) propria di un settore, quello assicurativo, che si pone oltre i confini della competenza" dell'Arbitro perché "implica lo sviluppo e l'elaborazione di verifiche che (come evidenziato) non possono prescindere dall'applicazione e dall'impiego di strumenti e principi di tecnica del diritto delle assicurazioni (...) (cfr. tra le molte Collegio di Milano, decisioni n. 1117/2011; n. 427/2012; n. 550/2014; n. 2723/2014; Collegio di Napoli, decisione n. 7616/2015)".

Alla luce delle richiamate considerazioni, il Collegio osserva che, nel caso di specie, il contratto e la polizza recano l'indicazione preventiva, e quindi accettata dal ricorrente, delle modalità di restituzione delle quote non godute di premio, sia per il rischio vita sia per il rischio perdita occupazione. Avendo secondo queste modalità la compagnia assicurativa provveduto a rimborsare il ricorrente, a favore di costui non può essere assegnata dal Collegio alcun ulteriore importo (così anche ABF Napoli, decisioni n. 1399/2016, n. 6522/2015 e ABF Roma, decisioni n. 2241/2016, n. 7237/2015), dovendo la domanda attrice *in parte qua* essere qualificata come non meritevole di accoglimento.

Viceversa, la domanda di restituzione *pro quota* della provvigione all'intermediario del credito va accolta, attesa la natura *recurring* della stessa, a ragione della mancata descrizione in contratto del suo contenuto e dei principi enunciati dalla ripetuta decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/2014, confermata dalla successiva n. 10035/2016, sopra richiamata. Quanto al criterio da utilizzare per quantificarne l'importo, la medesima decisione predica il criterio del *pro rata temporis* come l'unico legittimo riguardo alle commissioni afferenti il finanziamento.

Pertanto, applicando il principio del *pro rata*, il Collegio ritiene che il ricorrente abbia diritto, a titolo di provvigione dell'intermediario del credito, all'importo di € 232,20, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 232,20, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI